

LA PERIZIA NEL PROCESSO PENALE

avv. Fabrizio Mastro

Art. 590 - *sexies* CODICE PENALE

Introdotta dall'art. 6 della Legge 24/2017.

(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario).

«Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto»

PROCESSO PENALE

La struttura del processo penale:

Fasi:

- 1) indagini preliminari
- 2) udienza preliminare
- 3) dibattimento

Gradi:

- 1) Primo grado (merito)
- 2) Appello (merito)
- 3) Cassazione (legittimità)

AZIONE PENALE

Spetta al Pubblico Ministero (Organo pubblico istituito presso ogni Tribunale) che la esercita al fine di perseguire i reati di cui sia venuto a conoscenza (querela, denuncia, esposto), dopo averne identificato l'autore, artt. 112 Cost., 50 e 405 c.p.p., oppure contro ignoti ai fini di una successiva identificazione.

- OBBLIGATORIA
- PUBBLICA
- IRRETRATTABILE

CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA

«Il PM, quando non deve chiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione»(art. 405 c.p.)

INDAGATO: IPOTESI D'ACCUSA

IMPUTATO: IPOTESI VERIFICATA DAL PM

La contestazione, contenuta nel decreto di citazione a giudizio (art. 552 c.p.) o nella richiesta di rinvio a giudizio (art. 416), assolve alla funzione di garantire il contraddittorio sull'accusa, fornendo all'imputato gli elementi a suo carico dai quali dovrà difendersi.

PERIZIA

Mezzo di prova che può essere disposto dal Giudice in dibattimento ed in fase di indagini preliminari dopo avere disposto “incidente probatorio” ed in udienza preliminare: ha ad oggetto materie che richiedono competenze di ordine tecnico, scientifico o artistico (art. 220, 233 c.p.p.).

CONSULENZA TECNICA

Medico Legale-Specialistica

Nel corso delle indagini preliminari il PM può richiedere l'ausilio di un tecnico per la comprensione di materie che richiedono competenze scientifiche. Può nominare un suo consulente in segreto (art. 359 c.p.p.) o avvisare le parti ed aprire al contributo o contraddittorio di consulenti delle stesse (art. 360 c.p.p.).

INCIDENTE PROBATORIO

Meccanismo di anticipazione della fase di formazione della prova tipica del dibattimento, si svolge durante le indagini preliminari o in udienza preliminare. Trova ragione nell'esigenza di assicurare le fonti di prova che per motivi indicati dalla legge (art. 392 c.p.p.) rischiano di non pervenire in dibattimento o di pervenirvi in stato di modificazione non reversibile o di condurre ad un rinvio molto lungo dello stesso (oltre 60 gg.). E' il caso tipico della PERIZIA MEDICO LEGALE-SPECIALISTICA.

DIBATTIMENTO

Fase pubblica del processo penale in cui accusa (pubblica e privata) e difesa dell'imputato si confrontano sul fatto contestato presentando ad un Giudice terzo le prove (testimoni, consulenti e documenti) volte a dimostrare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato (art. 470-524 c.p.p.).

LIMITI LEGALI DI AMMISSIBILITA' DELLA PERIZIA

Nel processo penale tali esperti rendono dichiarazioni non per esporre i fatti che essi hanno conosciuto prima o fuori di esso (altrimenti sarebbero dei testimoni), ma per fornire le competenze tecniche, scientifiche o artistiche, di cui sono espressione.

Per l'art. 220 c. 2 c.p., salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

CRITERI CODICISTICI DI SCELTA DI CT E PERITO

L'art. 359 c.p.p. statuisce che il Pubblico Ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.

L'art. 73 delle disp. att. del c.p.p., prevede che il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti [...].

Con riferimento, invece, alla nomina del perito da parte del Giudice, l'art. 221 c.p.p. stabilisce che questi nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina [...]. Il Giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36.

Quindi:.....

il Giudice e il Pubblico Ministero devono, come regola generale, scegliere i periti e consulenti tra coloro che risultano iscritti negli Albi istituiti presso i Tribunali.

Solo in via residuale è consentita la nomina quali ausiliari di persone aventi una particolare e specifica competenza in un determinato settore, ancorché non iscritte nel relativo albo; ma in questi casi la scelta, almeno per quanto attiene al Giudice, deve avvenire, ove possibile, su una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico ed inoltre devono essere indicate specificatamente le ragioni della scelta (art. 67 disp. att. c.p.p.).

L'art. 69 disp. att. del c.p.p. stabilisce che possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone fornite di speciale competenza nella materia, salve le limitazioni soggettive previste dalla stessa disposizione (es. cancellazione o radiazione dall'albo).

FASE DELL'AMMISSIONE DEL MEZZO DI PROVA E GIURAMENTO

Il Giudice ammette la perizia a richiesta di parte o d'ufficio.

La motivata ordinanza di ammissione deve contenere la nomina del perito, la sommatoria enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito. Il giudice dispone la citazione dell'esperto e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame di questi.

Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni di incapacità, incompatibilità, astensione e ricusazione, lo avverte degli obblighi e responsabilità previsti dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione:

«Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali».

Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti.

SVOLGIMENTO DELLA PERIZIA

- Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale.
- Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al Giudice.
- Quando non ritiene di concedere il termine, il Giudice provvede alla sostituzione del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perché ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici.
- Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine può essere prorogato dal Giudice, su richiesta motivata del perito, anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi.
- Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al Giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito, relazione scritta.

LA SOSTITUZIONE DEL PERITO

- Il perito, quindi, può essere sostituito, se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge negligenemente l'incarico affidatogli.
- Il Giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o l'inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copia dell'ordinanza è trasmessa all'ordine o al collegio cui appartiene il perito.
- Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal Giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da € 154 a € 1549. Egli è altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione di astensione o di ricsuzione.
- Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del Giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute.

POTERI DEL PERITO – LA FASE DELLA DISCUSSIONE ORALE E DELL'ESAME DEL PERITO IN DIBATTIMENTO

- Invece il perito non sostituito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal Giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento.
- Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle parti e all'assunzione di prove, nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni.
- Nel dibattimento, per l'esame del perito si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni in quanto applicabili (*Cross examination*).

LA CONSULENZA TECNICA E LE INDAGINI PRELIMINARI

- Le parti del processo, la persona sottoposta alle indagini e quella offesa dal reato possono nominare uno o più consulenti tecnici affinché, previo l'eventuale svolgimento di un'indagine, conferiscano al processo i dati o le valutazioni che richiedono specifiche cognizioni di una tecnica, scienza o arte.
- Il pubblico ministero nomina il consulente tecnico di regola tra le persone iscritte nell'albo dei periti. Le parti private, la persona sottoposta alle indagini e quella offesa dal reato non sono vincolati a tale indicazione.

La Consulenza Tecnica può essere di tre tipi:

a) extraperitale.

Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie.

Il Giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto;

b) peritale.

Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.

I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al Giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione;

c) postperitale.

Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al Giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.

SENTENZA

Provvedimento del Giudice conclusivo del Processo.

Può giungere in udienza preliminare o a dibattimento.

DI NON LUOGO A PROCEDERE (ART. 425 C.P.P.).

PROSCIoglimento o Assoluzione (ART. 529, 530 C.P.P.).

CONDANNA agli effetti penali (ART. 533).

CONDANNA agli effetti civili (ART. 538 c.p.p.) in caso di costituzione di parte civile.

CRITERIO DI GIUDIZIO PER CONDANNA:

OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO

MOTIVAZIONE

- Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il Giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:
 - 1) All'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
 - 2) Alla punibilità ed alla determinazione della pena;
 - 3) Alla responsabilità civile derivante da reato;
 - 4) All'accertamento di fatti da cui dipende l'applicazione di norme processuali (art. 546 c.p.p.).
- La presenza di multiple specializzazioni tecniche garantisce al Giudice, “percettore” e non creatore di regole cautelari e di leggi scientifiche, un migliore approfondimento del caso concreto e, quindi, la possibilità di individuare e motivare le migliori decisioni in punto accertamento di responsabilità soggettive.

CONSULENZA E PERIZIA NEI PROCESSI PENALI PER RESPONSABILITA' DEI PROFESSIONISTI SANITARI

La consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero durante la fase delle indagini preliminari (art. 359 c.p.) e la perizia, mezzo di prova, disposto dal Giudice – durante le indagini preliminari o nel dibattimento - costituiscono ATTI collocati all'interno di un procedimento (sequenza di atti) volti ad accertare un determinato fatto storico (la sequenza di fatti ed atti sanitari assistenziali) ed a valutare se, l'evento lesivo determinatosi (morte art. 589 c.p. o lesioni personali, art. 590) sia stato “cagionato” o “causato” (non impedito, art. 40, comma 2 c.p.) da condotta colposa (negligenza, imprudenza imperizia o non conformità a raccomandazioni delle linee guida ed a buone pratiche clinico assistenziali) dei professionisti sanitari e se quindi quel fatto possa essere qualificato come “delitto colposo” ed essere addebitato a responsabilità del professionista secondo il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio (per superare la presunzione di non colpevolezza, art. 27 comma 2 Costituzione), ovvero con grado di “elevata probabilità logica” o “alta credibilità razionale”, tenendo in considerazione tutte le evidenze del caso concreto disponibili (corroborazione dell'ipotesi).

I PRINCIPI DI DIRITTO DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

La Sezione IV della Corte di Cassazione e le Sezioni Unite del 2002 (caso Francese) hanno delineato con chiarezza e lucidità lo statuto giuridico della causalità ribadendo, con sostanziale conformità di giudizio, che:

- «1) *il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua di un giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica – universale o statistica – si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell'evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato, ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva;*
- 2) *che non è consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, perché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica»*

ED ANCORA.....

(Cass. Sez. IV., 18.5.2007) con la precisazione secondo cui *«il giudice, pur dovendo partire dalle leggi scientifiche, e statistiche in particolare, è tenuto a verificarne l'adattabilità al caso concreto, prendendo in esame tutte le circostanze di fatto disponibili sì che, nella complessiva valutazione della vicenda e, tenuto conto, dell'eventuale interferenza di fattori estranei, possa, o meno ritenersi processualmente certo che la condotta omissiva del sanitario sia stata condizione necessaria dell'evento lesivo con 'alto od elevato grado di credibilità razionale' o 'probabilità logica'»*.

IL GIUDICE PENALE E LA SCIENZA

«.....Ai fini dell'applicabilità dell'art. 590-sexies del Cp, in mancanza di linee-guida approvate ed emanate mediante il procedimento di cui all'articolo 5 della legge n. 24 del 2017, può farsi richiamo alle linee-guida attualmente vigenti, considerandole alla stregua di buone pratiche clinico-assistenziali» (Cassazione penale, sez. IV – 21/03/2019, n. 28102)

«.....In tema di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, le raccomandazioni contenute nelle linee guida definite e pubblicate ai sensi dell'art. 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24 – pur rappresentando i parametri precostituiti a cui il giudice deve tendenzialmente attenersi nel valutare l'osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza, perizia – non integrano veri e propri precetti cautelari vincolanti, capaci di integrare, in caso di violazione rimproverabile, ipotesi di colpa specifica, data la necessaria elasticità del loro adattamento al caso concreto; ne consegue che, nel caso in cui tali raccomandazioni non siano adeguate rispetto all'obiettivo della migliore cura per lo specifico caso del paziente, l'esercente la professione sanitaria ha il dovere di discostarsene» (Cassazione penale, sez. unite, 21/12/2017, n. 8770)

LA PERIZIA NEL PROCESSO PENALE

«La perizia rappresenta effettivamente un indispensabile strumento euristico nei casi in cui l'accertamento dei termini di fatto della vicenda oggetto del giudizio imponga l'utilizzo di un sapere extra giuridico e, in particolare, qualora si registrino difformi opinioni, espressa dai diversi consulenti tecnici di parte intervenuti nel processo, di talchè al giudice è chiesto di effettuare una valutazione complessivamente ponderata che involge la stessa validità dei diversi metodi scientifici in campo, della quale è tenuto a dar conto in motivazione, fornendo una razionale giustificazione dell'apprezzamento compiuto e delle ragioni per le quali ha opinato per la maggiore affidabilità di una determinata scuola di pensiero rispetto ad un'altra» (Cassazione penale, sez. IV, 15/12/2021, n. 2170)

IL GIUDICE QUALE *PERITUS PERITORUM*

Pertanto il Giudice non è vincolato ai risultati della perizia:

egli può discostarsene, dando una diversa soluzione alle questioni risolte dal perito (finanche seguendo una tesi formulata da un consulente tecnico delle parti private, sebbene soggetto non imparziale come il perito), senza la necessità di nominarne un altro, purché motivi la decisione.

IL RUOLO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI NEL COMITATO DI ALBO

L'art. 68 disp. att. c.p.p. prevede che il comitato di albo dei periti sia composto da:

«Presidente del Tribunale, Procuratore della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dell'ordine forense, dal Presidente dell'Ordine, del Collegio ovvero delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati».

«Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'albo»

«Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo per cancellare gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'art. 69 comma 3 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito»

CONCLUSIONI

I codici di rito, sia nel settore penale che nel settore civile, statuiscono - anche con riferimento alla materia della responsabilità del professionista sanitario - che i periti ed i consulenti devono essere scelti tra le persone fornite di speciale competenza nella materia ed iscritte negli appositi albi istituiti presso il Tribunale. La regola della scelta tra gli iscritti all'Albo è derogabile solo con adeguata motivazione.

L'impianto normativo vigente, quindi, attribuisce un ruolo centrale nella scelta giudiziale del perito/consulente alle modalità di formazione, iscrizione e tenuta dell'albo dei consulenti e dei periti istituito presso il Tribunale: la completezza ed esaustività delle informazioni e dei dati relativi ai professionisti iscritti all'albo consente al Giudice di scegliere l'ausiliario più idoneo rispetto all'accertamento del caso concreto.

LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE 8/3/2017, N. 24

L'art. 15 della predetta legge dispone che: *«Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.*

Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati».

ART. 15 COMMI 3 E 4

«Gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

Nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

L'IMPATTO DELLA RIFORMA “GELLI – BIANCO”

Con l'entrata in vigore dell'Art. 15, commi 3 e 4, della Legge 24/2017 “Gelli-Bianco”, il quadro normativo relativo alla nomina dei periti e dei consulenti sia nel settore penale che nel settore civile ha subito significative modifiche sull'obbligatorietà della nomina collegiale e della scelta dagli iscritti in Albi, nella struttura degli albi e nelle modalità di formazione, revisione degli stessi, ma non appare mutata la *ratio* sostanziale della disciplina e le finalità del precedente assetto normativo, risultano, anzi, rafforzate dalla ricerca di maggiore “sicurezza” - *leit motiv* della nuova disciplina sulla responsabilità professionale – nella scelta dei migliori e più adeguati profili specialistici rispetto al caso concreto di *malpractice* da giudicare: quindi maggiore “sicurezza” nelle decisioni di giustizia che i Giudice devono adottare quando giudicano della responsabilità di un professionista sanitario.

LE DIRETTRICI DEL NUOVO SISTEMA NORMATIVO

Le nuove disposizioni, prevedono che in tutti i procedimenti, sia penali che civili, aventi ad oggetto responsabilità sanitaria, in caso di conferimento di incarico peritale o consulenziale, vi sia un necessario affiancamento di almeno due professionalità.

Il Giudice, dovrà quindi procedere alla nomina di un “collegio”, composto da un medico legale e da almeno uno specialista nella materia di cui si discute nel procedimento in oggetto.

Inoltre, viene chiarito che tali specialisti debbono avere una specificata e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento e devono essere scelti tra gli iscritti negli albi di cui alle disposizioni di attuazione del c.p.c. e del c.p.p. citate.

L'affiancamento nelle perizie del medico legale allo specialista concretizza la garanzia di collegamento tra il sapere giuridico ed il sapere scientifico, necessario per consentire al Giudice di espletare in modo ottimale la funzione di controllo logico razionale dell'accertamento peritale.

L'art. 15, comma 1, inoltre nel definire la composizione del collegio richiede l'affiancamento al medico specializzato in medicina legale di «uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specificata e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento». La norma non è chiarissima ma l'utilizzo del termine “specialista” in un contesto che mira a garantire le migliori e più specifiche competenze sanitarie rispetto al caso concreto giudicando, parrebbe ammettere che il legislatore abbia voluto attribuire questo ruolo a tutti i professionisti sanitari.

LA “RIFORMA CARTABIA” (D.LGS 149/2022) E LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ALBI

In attuazione della cd. ‘Riforma Cartabia’ il Ministero della Giustizia ha emanato una serie di decreti attuativi volti al raggiungimento dell’obiettivo prefissato della digitalizzazione del processo civile e penale.

Il decreto 04/08/2023 n. 109 ha modificato del disp. att. del c.p.c. stabilendo le regole per l’iscrizione dei consulenti tecnici d’ufficio ed i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea a partire dal 04/01/2004 e sino al 04/03/2024 sul portale albo CTU e Periti.

Successivamente, con decreto legge 02/3/2024 n. 19 sono state modificate le disposizioni di attuazione del c.p.p. ed è stato accordato un nuovo termine per l’iscrizione presso l’albo telematico dei Periti con scadenza di presentazione delle domande al 02/06/2024.

GRAZIE

avv. Fabrizio Mastro